



Ufficio del Massimario

Gli accertamenti fidefacienti compiuti dall'ufficiale notificatore prevalgono sulle certificazioni anagrafiche.

**TRIBUTI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE –
ACCERTAMENTI FIDEFACENTI - IPOTESI.**

In tema di notificazione dell'avviso di accertamento, gli accertamenti compiuti all'organo notificatore prevalgono sul certificato di residenza, il quale - a differenza dei primi - non ha efficacia fidefaciente.

Ai fini della notificazione dell'avviso di accertamento, il certificato di residenza non ha efficacia fidefaciente tale da contrastare gli accertamenti compiuti dall'organo notificatore e la conseguente attestazione – apposta dal pubblico ufficiale sulla relata di notifica - di avere acquisito, da accertamenti eseguiti *in loco*, la conoscenza che il contribuente non è risultato reperibile presso l'indirizzo indicato; costituendo atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso, l'attestazione dell'ufficiale notificatore non può essere inficiata da certificati anagrafici che attestino solo formalmente la persistente residenza *in loco* del destinatario della notifica, perché le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere smentite dalle verifiche eseguite dal pubblico ufficiale.

La notifica eseguita in ipotesi di irreperibilità assoluta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/73, va dunque ritenuta valida se il messo notificatore si è recato all'indirizzo in cui il destinatario risultava formalmente residente ed ha personalmente constatato che nessun citofono o cassetta postale riportava il nominativo dello stesso, dichiarando conseguentemente - in assenza di altri elementi utili allo scopo e pur avendo eseguito un doppio accesso - che il destinatario non era risultato in alcun modo reperibile.

Riferimenti

Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 settembre 2022 n. 25885.

Giurisprudenziali

Rif. Normativi

Art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/73.

Dati sentenza

Corte di cassazione n. 24745 del 2 luglio 2025, dep. 8 settembre 2025.

Redattore: Pres. Roberto Proietti



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PUBBLICAZIONE NEWS